



**CIRCOLARE N. 34
2014/2015
DEL 31 MARZO 2015**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 9 – 2015 dell’Ufficio Studi Tributarî della FIGC

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 9 – 2015 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA – Spesometro 2015”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 9 – 2015

Oggetto: Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA – Spesometro 2015

Si ricorda che **entro il 10 ed il 20 aprile p.v.** devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA per l’anno 2014 (cd. Spesometro 2015).

Mentre per le operazioni effettuate nel 2013 – Spesometro 2014 - la comunicazione all’Agenzia delle entrate era obbligatoria soltanto per le operazioni che superavano l’importo di euro 3.600 (al lordo IVA), per le operazioni effettuate nel 2014 – Spesometro 2015 - il limite minimo è stato abolito. Pertanto, l’obbligo della comunicazione si riferisce a tutte le operazioni effettuate nel 2014, rilevanti ai fini IVA, che implicano l’obbligo di fatturazione indipendentemente dall’importo nonché a tutte le operazioni di importo superiore a 3.600 euro (al lordo IVA) non soggette all’obbligo di emissione della fattura. I soggetti che rilasciano fattura, ancorchè questa non sia obbligatoria, a seguito di richiesta del cliente, devono comunque comunicare l’operazione a prescindere dall’importo.

Sono obbligati alla comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, con il modello polivalente, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano cessione di beni e acquisti di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti cd. “minimi”.

Tra i soggetti obbligati – tra l’altro, le società di capitali – rientrano anche gli enti non commerciali, quali, ad esempio, le associazioni sportive, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA. Se le fatture passive sono riferibili ad acquisti afferenti sia l’attività commerciale che quella istituzionale, è sufficiente inviare gli importi riguardanti gli acquisti riferibili alla sola attività commerciale. In caso di difficoltà nel distinguere l’inerenza dell’acquisto all’una o all’altra attività, è possibile comunicare l’intero importo della fattura.

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 inviano soltanto i dati relativi alle fatture emesse per prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, devono, però, anche comunicare i dati relativi agli acquisti di beni e servizi riferibili alla sola attività commerciale.



Sono escluse dall'obbligo della comunicazione, tra l'altro, le operazioni intracomunitarie, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici ubicati in Stati cd."black list", le utenze (energia elettrica, telefono, ecc.), i contratti di assicurazione e di locazione, le operazioni di importo superiore a euro 3.600, comprensivi di IVA, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

La comunicazione può essere effettuata con due modalità alternative e cioè, con la modalità analitica, inserendo tutte le operazioni effettuate, o con quella aggregata, comunicando il totale delle operazioni effettuate. Non è consentito utilizzare la modalità aggregata, tra l'altro, per acquisti da operatori economici di San Marino.

La comunicazione va effettuata:

- **entro il 10 aprile 2015 per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;**
- **entro il 20 aprile 2015 per tutti gli altri soggetti.**

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

L'omessa trasmissione della comunicazione o l'invio di dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. E' possibile, tuttavia, ricorrere al ravvedimento operoso con riduzione della sanzione ad un terzo (€ 86 minimo).